

Reg. Sent. 538/2025

Depositata il 26.03.2025

N. 2022/1998 R.G.GIP

N. 2024/1156 R.G. DIB

N. 2022/1116 R.G. notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

Imputati:

S.F., nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...)

R.M., nata il (...) a (...), residente in (...), Via (...), difeso dall'avvocato di fiducia P.F. del foro di Pescara

Persone offese:

R.M., nata il (...) a (...), residente in (...), Via (...)

S.F., nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...)

Presenti

Conclusione delle parti

PM: Farina Avv. Di Fiducia

S.F.

1) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 1[^] e 2[^] comma n. 2, 577/1^o co. n. 1 c.p., perché, mentre era nell'auto condotta da R.M. (con la quale aveva in corso una relazione sentimentale senza convivenza), nel tragitto di ritorno dalla discoteca (...), ove avevano passato la serata, sorgeva con la stessa una discussione ed il prevenuto l'aggrediva con una bottiglia, colpendola sul capo e in volto, in tal modo procurandole lesioni quali "TRAUMA CRANIO-FACCIALE NON COMMOTIVO CON FERITA L.C. REG. TEMPORO-ORBITALE SIN." con prognosi di gg. 14 s.c. (come da documentazione medica in atti).

In Pescara, il 06.03.2022 (reato procedibile di ufficio; querela del 6.03.2022)

R.M.

2) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 1[^] e 2[^] comma n. 2, 577/1° co. n. 1 c.p., perché, all'uscita dalla discoteca M., ove aveva trascorso la serata unitamente a S.F. (con il quale aveva in corso una relazione sentimentale senza convivenza), sorgeva con lo stesso una discussione e la prevenuta lo aggrediva con la propria scarpa, colpendolo ripetutamente, in tal modo procurandogli lesioni quali "TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO, LESIONI DA GRAFFIO MULTIPLE DEL TORACE" con prognosi di gg. 4 s.c. (come da documentazione medica in atti).

In Pescara, il 06.03.2022 (reato procedibile di ufficio; querela dell'8.03.2022)

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Gli imputati venivano citati a giudizio, all'esito delle indagini preliminari, per i reati a loro ascritti in epigrafe, innanzi al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, con decreto del PM in data 23/01/2024.

All'odierna udienza, espletata l'istruttoria, veniva data lettura - nella forma equipollente della indicazione specifica, ai sensi dell'art. 511 comma 5 c.p.p. - degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed utilizzabili ai fini della decisione; subito dopo si svolgeva la discussione finale, nel corso della quale le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel verbale e da intendersi qui integralmente ritrascritte). All'esito, dichiarato chiuso il dibattimento, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

Gli imputati devono essere assolti dal reato a loro rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste, non sussistendo elementi certi di responsabilità.

Gli imputati sono anche persone offese poichè sono state contestate lesioni reciproche;

Risulta che, in data 6/03/2022, usciti dalla discoteca "(...)" di (...), i due ragazzi, all'epoca fidanzati, si recavano presso l'autovettura per ripartire;

Prima di arrivare all'auto, i due cadevano e, una volta rialzati, la R. aggrediva il fidanzato con una scarpa;

Accadeva inoltre che durante il tragitto, all'interno dell'autovettura il S. aggrediva la R. con una bottiglia colpendola sul volto dopo che i due avevano avuto un'accesa discussione;

Sin qui un sintetico riassunto delle dichiarazioni delle persone offese;

Venivano acquisiti anche i certificati medici.

Nessun ulteriore elemento a carico veniva assunto in dibattimento.

Risulta pacifica la circostanza che tra le parti era nata un'accesa discussione.

La credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, in particolare, deve essere valutata dal giudice di merito dopo un'accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi, e dopo tale controllo di credibilità tali dichiarazioni possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, specie quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare dell'attendibilità del dichiarante, e senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3o e 4o c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Si osserva che l'istruttoria espletata si fonda solamente, in assenza di testimoni, solo sulle dichiarazioni rese dalle due parti coinvolte, le quali, tenuto conto delle conflittualità esistenti tra loro e dello stato di ubriachezza, non possono da sole costituire e fondare il convincimento del giudice, anche perché risultano imprecise e poco circostanziate, pertanto non può essere affermata con certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati;

Gli imputati quindi vanno assolti dal reato rispettivamente loro ascritto con la relativa formula

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve S.F. e R.M. dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Pescara il 26/03/2025

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Teresa De Lutiis